CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI LEINI

Triennio 2019/2021

SOTTOSCRITTO IN DATA

17 dicembre 2019

Hay Coll Fr & Many Coll Fr

DISPOSIZIONI PRELIMINARI	5
Art. 1 - Costituzione della delegazione trattante	7
Art. 2 - Vigenza e sfera di applicazione	7
Art. 3 - Interpretazione Autentica	8
TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI	8
Art. 4 - Norme di Garanzia per i Servizi Pubblici Essenziali	8
Art. 5 - Diritti e libertà sindacali	10
Art. 6 - Diritti e agibilità sindacali	10
Art. 7 - Partecipazione dei lavoratori	11
TITOLO II - LAVORO STRAORDINARIO	_ 11
Art. 8 - Lavoro Straordinario	11
Art. 9 - Banca delle ore - Banca Recupero Straordinario	12
TITOLO III - UTILIZZO DELLE RISORSE PER LA POLITICA DI SVILUPPO DELLE RISORSE UM E PER LA PRODUTTIVITA'	
Art. 10 - Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivit	à
(risorse decentrate)	12
Art. 11 - Indennità condizioni di lavoro	13
Art. 12 - Specifiche Responsabilità art. 70 qinques c. 1 CCNL 21.5.2018	14
Art. 13 – Specifiche responsabilità art. 70 qinques c. 2 CCNL 21.5.2018	15
Art. 14 – Indennità di funzione Polizia Locale	16
Art. 15 – Indennità di servizio esterno Polizia Locale	17
Art. 16 - Turno	17
Art. 17 - Reperibilità	18
Art. 18 - Indennità per il personale dell'asilo nido comunale - Nido estivo	18
Art. 19 - Messi Notificatori	18
Art. 20 - Premi correlati alla performance organizzativa	18
Art. 21 - Premi correlati alla performance individuale	19
Art. 22 - Compensi relativi ad attività e prestazioni connesse a specifiche disposizioni di legge	20
Art. 23- La valutazione ai fini della Progressione Economica	20
Art. 24 -Servizio Mensa/Buoni Pasto	20
Art. 25 - Telelavoro	20
Art. 26– Criteri relativi alla Formazione	21
Art. 27 – Fondo di assistenza e previdenza della Polizia Locale	21
TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECCEDENZA DEL PERSONALE	_ 21
Art. 28 - Eccedenza di Personale	

for the Mary or May

Art. 29 - Prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro						
Art. 30 – Comitato Unico di Garanzia per l chi lavora e contro le discriminazioni						
Art. 31 - Tutela della Privacy		•••••	•••••	•••••	2	
TITOLO VIII - MONITORAGGIO E VERIFIC	CHE				2	
Art. 32- Monitoraggio e verifiche						
Art. 33 - Norme finali	••••••			•••••	2	

H Oy Mar Om

Man of

COMUNE DI LEINI

(Provincia di Torino)

L'anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di dicembre presso la Sede Comunale denominata "Villa Chiosso", sita in Via Ricciolio n. 43, ove sono ubicati gli Uffici di Staff del Comune di Leini è stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo:

□ Delegazione Trattante di parte pubblica:

Ruolo	Nominativo
1. Presidente	Diana VERNEAU hous week
2. Componente	Loredana BONZANO

□ Delegazione di parte sindacale:

Sigla	Nominativo
CGIL	Vittorio MECCA (ltowo lley
CISL	Riccardo NEGRINO
UIL	Renato BUA

□ Rappresentanze Sindacali Unitarie:

Nome	Cognome
Antonino	ANGILERI
Rosa	LA VECCHIA
Angelo	BRESCIA
Antonietta	PORCELLI
Davide	TEDOLDI Darla Cadall
	0.000

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Alla contrattazione aziendale viene attribuita la funzione di negoziare, con le modalità ed entro i limiti previsti dai CCNL vigenti, dal D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni e dal D. Lgs. 150/2009.

Gli accordi aziendali, in attuazione della funzione negoziale di cui sopra, sono stipulati dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) e dalle corrispondenti strutture Sindacali Territorialmente competenti firmatarie del CCNL 21 Maggio 2018.

I Contratti Collettivi Decentrati Integrativi:

- a) non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali anche riguardo gli oneri economici non previsti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
- b) non possono trattare materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dal CCNL;
- c) le materie oggetto di contrattazione non possono essere trattate dal contratto integrativo in termini diversi e più ampi di quelli stabiliti dal CCNL.
- d) non possono trattare materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dalla norma (art. 65 D. Lgs 165/2001 modificato dal D. Lgs 150/2009 disposizioni relative alla ripartizione delle materie tra contratto e legge e art. 40 comm1 e 3-bis che del D. Lgs n. 165/2001, come novellato dall'articolo 54 del D. Lgs. n. 150/2009 diretta applicazione);
- e) non possono avere contenuti difformi alle disposizioni normative (art. 3 bis D. Lgs 165/2001 introdotto dal D. Lgs. 150/2009);

Nelle materie oggetto di contrattazione integrativa, il datore di lavoro ha l'obbligo di contrattare secondo correttezza e buona fede. L'obbligo a contrarre sussiste nelle materie che attengono al trattamento economico del personale, riservate alla contrattazione dall'art.2, comma 3, del D. Lgs.165/2001 così come modificato dal D. Lgs. 150/2009.

La procedura per la stipula si articola nei seguenti passaggi fondamentali:

- Contrattazione decentrata finalizzata alla definizione a cura della delegazione trattante di un'ipotesi di accordo;
- 2. Trasmissione dell'ipotesi di accordo entro 10 giorni al revisore dei revisori, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria, affinché il revisore effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e verificare la legittimità relativamente al rispetto delle competenze del Contratto Integrativo (art. 40-bis D. Lgs 165/2001 come novellato dall'art. 55 del D. Lgs. 150/2009).
- 3. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
- 4. Autorizzazione dell'organo di governo (Giunta Comunale) alla sottoscrizione definitiva del contratto.

OT

W llee

or 1

5. Trasmissione telematica del testo contrattuale all'ARAN e CNEL entro 5 giorni dalla sottoscrizione, con la relazione tecnica ed illustrativa per la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio e successiva pubblicazione sul sito dell'Ente (art. 40-bis D. Lgs 165/2001 come novellato dall'art. 55 del D. Lgs. 150/2009).

Art. 1 - Costituzione della delegazione trattante

- 1. La delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 7 del CCNL 21.05.2018 e successive modifiche, è così composta:
 - Per la parte datoriale:

Dott.ssa VERNEAU Diana (Presidente)

Sig.ra BONZANO Loredana (Responsabile del Servizio Personale)

• Per la parte sindacale:

I componenti della rappresentanza sindacale unitaria:

LA VECCHIA Rosa

PORCELLI Antonietta

TEDOLDI Davide

BRESCIA Angelo

ANGILERI Antonino

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

MECCA Vittorio (CGIL FP)

NEGRINO Riccardo (CISL FPS)

BUA Renato (UIL FPL)

Art. 2 - Vigenza e sfera di applicazione

- 1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Leini inquadrato nelle categorie A B C D del vigente ordinamento professionale CCNL 31.3.1999, con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (tempo indeterminato, tempo determinato) a tempo pieno o parziale.
- 2. Il presente CCDI ha durata triennale, è valido per tutta la vigenza del CCNL e si applica con effetto immediato e decorre dalla data di stipula. Ovvero dalla data di stipula del CCDI per gli istituti contrattuali previsti agli articoli 11 14 e 15.
- 3. Il presente CCDI conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo CCDI, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla Legge.
- 4. A cadenza annuale vengono anche definite nel medesimo accordo integrativo le somme relative alla erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art.68 CCNL 21.5.2018), secondo la disciplina prevista nel presente CCDI.
- 5. Con cadenza annuale, e comunque entro 30 giorni dalla richiesta di uno dei contraenti, le parti verificano l'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto collettivo decentrato integrativo.
- 6. Nel caso siano stipulate ulteriori intese a livello nazionale, anche correttive del vigente CCNL, le parti si incontreranno indicativamente entro un mese dalla loro entrata in vigore al fine di verificare l'eventuale impatto sul presente contratto collettivo decentrato integrativo e definire eventuali integrazioni attuative.

Art. 3 - Interpretazione Autentica

- 1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le Parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta della parte interessata, inviata alle altre con lettera raccomandata, e/o fax, e/o, posta certificata, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
- 2. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa.
- 3. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato (art. 3 comma 5 CCNL 21.5.2018)
- 4. I criteri di autoregolamentazione sono vincolanti per le Parti che li sottoscrivono.

TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Norme di Garanzia per i Servizi Pubblici Essenziali

1. Premesso che rimane tuttora in vigore l'accordo decentrato di cui all'art. 1 della premessa al CCNL 6/7/95, che fissa i contingenti minimi di personale per garantire i servizi essenziali, ovvero quelli risultanti dal seguente elenco:

Servizi o	Funzioni essenziali	Contingenti di personale, suddivisi
uffici		per qualifiche e professionalità
	Raccoglimento delle registrazioni di	
	nascita e morte.	
Espletamento delle prat		Contingenti: n. 1 unità
Stato civile	amministrative relative al rilascio delle	Contingenti. II. 1 unita
	autorizzazioni al trasporto e dei	
	permessi di seppellimento.	
	Attività indispensabili per consentire le	
	attività prescritte dalle scadenze di	
Flottoralo	legge nel periodo compreso tra la data	Contingenti: n. 1 unità
Elettorale di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e la consegna		Contingenti. II. 1 unita
	dei plichi agli uffici competenti.	
	Servizio di polizia municipale, da	
	assicurare con un nucleo di personale	
Polizia adeguato limitatamente allo Locale svolgimento delle prestazioni minime		Contingenti: n. 1 unità
		Condingend. II. 1 dilid
	riguardanti:	
, 11	a. attività richiesta dall'autorità	

In Meet Dr. My

	giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; b. attività antinfortunistica e di pronto intervento; c. attività della centrale operativa; d. vigilanza casa municipale e. assistenza al servizio di cui al punto 8) del CCNL 6/7/1995 in caso di sgombero della neve;	
Servizi del personale	Solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dell'ufficio personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni tra il 5 e il 15 di ogni mese (dovranno sussistere contemporaneamente le tre condizioni).	Contingenti: n. 1 unità

Le procedure d'attivazione sono regolamentate come segue:

- i responsabili degli uffici e dei servizi, in qualità di datori di lavoro, in occasione d'ogni sciopero individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti minimi, adottando criteri di rotazione ove possibile;
- i nominativi vengono comunicati agli interessati e alle OO.SS. entro il 5° giorno precedente lo sciopero; il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo, la propria intenzione di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione ove possibile;
- durante lo sciopero i responsabili degli uffici e dei servizi dovranno astenersi dall'assegnare lavoro straordinario al personale esentato o a quello che non avesse aderito alla manifestazione;
- d) le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero ne daranno comunicazione con preavviso di almeno 10 giorni all'Amministrazione, precisando la durata dell'astensione dal lavoro;
- e) in caso di revoca dello sciopero le strutture e le rappresentanze sindacali che l'hanno indetto dovranno darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione e al personale.
- 2. Nelle occasioni di sciopero l'Ente si impegna a garantire un'opportuna informazione all'utenza mediante avviso all'Albo Pretorio e/o stampa locale secondo quanto previsto dalla legge n. 146/1990.
- 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme della premessa del CCNL 6/7/95 e alla legge 146/90.

A June

h

Art. 5 - Diritti e libertà sindacali

- 1. Per quanto riguarda i permessi sindacali, si prevede quanto segue:
 - a. i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell'amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante all'OO.SS. d'appartenenza e alla RSU secondo le modalità previste dal CCNL del 7 agosto 1998 e s.m.i. oltre che dalle altre norme vigenti in materia;
 - in applicazione dell'art. 30 della legge 300/1970 sono inoltre previsti, oltre il monte ore di cui sopra, permessi per le riunioni d'organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali secondo la disciplina di cui all'art. 11 del citato CCNL quadro. L'Amministrazione comunica con separato conteggio i permessi fruiti a tale titolo;
 - c. le convocazioni dell'Amministrazione per partecipazione a trattative, per la firma definitiva dei contratti decentrati integrativi, rientrano nel monte ore spettante alle OO.SS., fatto salvo si svolgano fuori orario di lavoro;
 - d. oltre il monte ore di cui sopra le OO.SS. possono richiedere, per i loro dirigenti sindacali, in applicazione dell'art. 12 del già citato CCNL quadro, permessi non retribuiti per partecipazione a congressi o convegni di natura sindacale. Al fine di semplificare le procedure, per il rispetto dei termini di copertura previdenziale, l'Amministrazione non opererà trattenute nei confronti del dipendente ma provvederà a richiedere le somme corrispondenti, al lordo di tutti gli emolumenti, all'O.S. che ha presentato la richiesta del permesso.
- 2. Per quanto concerne le assemblee, si concorda che:
 - a. nel rispetto del limite massimo consentito, la RSU e le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo decentrato possono indire assemblee del personale comunicando all'Amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l'orario dell'assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali, o aderenti a una O.S. firmataria del contratto; di norma le assemblee si svolgeranno in orario diverso da quello d'apertura al pubblico;
 - b. l'Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione;
 - c. in caso d'assemblea l'Amministrazione individuerà, di concerto con le OO.SS., i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in disponibilità/reperibilità;
 - d. il personale operante fuori della sede presso cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione all'assemblea stessa;
 - e. il personale partecipante alle assemblee è considerato in servizio ordinario, il prolungamento d'orario d'assemblea oltre il proprio orario di lavoro non sarà considerato dall'Ente.

Art. 6 - Diritti e agibilità sindacali

1. Il Diritto a disporre di uno spazio appositamente dedicato alle pubblicazioni di informazione ai dipendenti, secondo le modalità previste dal CCNL quadro del 7.8.1998 è esteso alla R.S.U.

2. Rimangono in vigore gli accordi precedenti, se di miglior favore, in materia di bacheche, sedi, referendum, compatibili con le norme vigenti

- 3. Per le agibilità operative delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e per le R.S.U, le Parti concordano di individuare sul posto di lavoro, se presenti, punti di collegamento telematico e di fax, in ricezione, dove i soggetti sindacali possono ritirare e inviare le comunicazioni a loro dirette. In alternativa, l'ente può avvalersi di una bacheca informatica.
- 4. Per le parti non disciplinate dal presente CDI, in tema di libertà ed agibilità sindacali, si applica il CCNL quadro del 7.8.1998 e le norme non disapplicate dal CCNL.
- 5. Ai sensi della Legge n. 537/1993 art. 3, comma 32, ai dipendenti si applica la Legge n. 300/1970, e ss.mm.

Art. 7 - Partecipazione dei lavoratori

- 1. Al fine di garantire al massimo la partecipazione dei lavoratori, l'Amministrazione attiverà, previa informazione sindacale, tutti quegli strumenti atti alla circolazione dell'informazione oppure la raccolta di questionari anonimi di tipo percettivo sui servizi erogati.
- 2. Le R.S.U ed OO.SS. possono formulare proposte relativamente alle strategie e alle eventuali modifiche organizzative e gestionali e, nello specifico, in relazione alle seguenti materie:
 - I. Innovazioni organizzative nel lavoro;
 - II. Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro;
 - III. Promozione delle pari opportunità;
 - IV. Qualità dei servizi erogati;
 - V. Tutela e valorizzazione del personale diversamente abile.
- 3. A tal fine il confronto fra le parti deve attuarsi entro 15 giorni dalla ricezione delle proposte sindacali da parte dell'Amministrazione, senza alcun vincolo di recepimento per l'Amministrazione.

TITOLO II - LAVORO STRAORDINARIO

Art. 8 - Lavoro Straordinario

- 1. Ai fini dell'applicazione del lavoro straordinario si rimanda agli art. 14 del CCNL 1.4.1999, 38 e 39 del CCNL 14.9.2000 e art. 40 del CCNL 22.1.2004.
- 2. E' esclusiva facoltà del dipendente, il recupero o la liquidazione delle ore di straordinario.
- Viene confermato lo stanziamento per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario previsto nel 2018. In sede di consuntivo, eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario, verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018.
- 4. Le risorse di cui al comma precedente, possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali. Tali risorse sono a carico dell'Ente e se non utilizzate non costituiscono economie del fondo e pertanto non possono essere utilizzate per impinguare il fondo di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018.

5. Per quanto non previsto dai contratti nazionali si applica l'art 5 del D. Igs 66/2003 e successive modificazioni.

Art. 9 - Banca delle ore (Banca Recupero Straordinario)

- 1. E' istituita nell'ente la Banca delle Ore Banca recupero straordinario, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
 - Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta esclusiva del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, nel limite complessivo annuo stabilito a livello aziendale, da utilizzarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione, fatta salva l'esigenza di servizio che proroga il termine, tramite un piano di rientro concordato con il Responsabile del Settore. Scaduto tale termine, il Responsabile di Settore, provvederà a disporre l'utilizzo di tutte le ore non recuperate entro il termine predetto e comunque non oltre il 31/12 dell'anno successivo rispetto a quello di maturazione.
- 2. Il limite individuale di autorizzazione al lavoro straordinario è fissato annualmente.
- 3. Le ore di lavoro straordinario di cui si richiede il recupero non potranno in alcun modo essere successivamente richieste in pagamento. Tale annotazione dovrà essere riportata nel prospetto riassuntivo mensile.
- 4. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati.
- 5. Con cadenza mensile il dipendente verifica attraverso il programma rilevazione presenze il prospetto relativo alle ore accantonate nella Banca delle Ore-Banca recupero straordinario, le ore recuperate e quelle portate in pagamento.
- 6. Le prestazioni di lavoro straordinario, rese oltre il limite delle ore per le quali si chiede il recupero, non danno luogo alla corresponsione delle maggiorazioni orarie.

TITOLO III - UTILIZZO DELLE RISORSE PER LA POLITICA DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE **E PER LA PRODUTTIVITA'**

Art. 10 - Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate)

1. Le Parti concordano:

a. che la quantificazione delle risorse decentrate non costituisce oggetto della contrattazione decentrata, ma è disposta in via unilaterale ed esclusiva dall'Amministrazione nel rispetto del CCNL e che altresì le risorse finanziarie variabili, nel rispetto dell'art. 67 del vigente CCNL 21/05/2018, possono essere integrate dall'Ente, previa valutazione della sussistenza dei requisiti e dell'entità delle risorse necessarie per sostenere il maggiore onere finanziario ed individuazione della relativa copertura nell'ambito della capacità di bilancio e nel rispetto delle norme di contenimento della spesa del personale;

b. che le risorse finanziarie vengano distribuite nel rispetto nel principio della differenziazione delle

valutazioni in base al merito;

c. che la ripartizione delle risorse finanziare rispettino il principio della corrispettività pertanto non si possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. (art. 7 D. Lgs. 165/2001 come innovato dall'art. 57, comma 1, lett. b del D. L.gs. 150/2009;

Art. 11 - Indennità condizioni di lavoro

- 1. L'indennità di condizioni di lavoro, di cui all'art. 70 bis del CCNL 21.5.2018, è corrisposta al personale che svolge attività:
 - a. disagiate;
 - b. esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
 - c. implicanti il maneggio di valori.
- 2. Viene definita attività disagiata una particolare articolazione di orario in momenti giornalieri non usuali e differenziati e/o con pause diverse, rispetto al normale orario del servizio di appartenenza. Non sussiste tale condizione se l'orario è determinato su richiesta del dipendente. L'indennità di cui al presente comma è erogata solo per i giorni di effettivo svolgimento della particolare articolazione oraria entro i seguenti valori:
 - 1,50 € al giorno
- 3. Vengono definite attività esposte a rischio e, pertanto, pericolose o dannose per la salute, solamente le attività riportate dalle condizione di rischio indicate nel Piano di Valutazione dei Rischi, ai sensi della Legge 81/08 recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. Possono darvi titolo le attività che comportano una esposizione diretta e continua:
 - a. Con sostanze chimiche e/o biologiche;
 - b. Con catrame bitume oli e loro derivati;
 - c. Utilizzo di macchinari e strumenti complessi;
 - d. Attività svolte prevalentemente in particolari e pesanti e insalubri condizioni ambientali.

L'indennità di cui al presente comma è erogata solo per i giorni di effettivo svolgimento delle attività, entro i seguenti valori:

- 1,50 € al giorno
- 4. Al personale addetto in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori* di denaro contante, dai quali possano derivare rilevanti danni patrimoniali. L'indennità di cui al presente comma è erogata solo per i giorni di effettivo svolgimento delle attività entro i seguenti valori:

Valori trattati	Indennità
Importi maneggiati giornalieri	€/giorno
Fino a € 500,00	
da € 500,01 a € 3.000,00	1,30
Oltre € 3.001,01	1,50
* non è da considerare valore il bancomat.	^ <i>l</i>
A DO DO	der RU Mean der A

non è da considerare valore il bancomat.

- 5. L'individuazione del personale avente diritto alla predetta indennità avverrà con provvedimento motivato del Dirigente, sentito il Segretario Comunale e con la verifica della previsione delle risorse economiche nel fondo di produttività. Il provvedimento sarà trasmesso in copia all'ufficio del personale per l'attribuzione dei compensi.
- 6. Nel caso di svolgimento in contemporanea nella stessa giornata delle attività così come previste ai commi 2, 3 e 4 è possibile cumulare i 3 valori sopra riportati.
- 7. L'indennità giornaliera maturata viene erogata, sempre a consuntivo e su attestazione del Dirigente.

Art. 12 - Specifiche Responsabilità art. 70 qinques c. 1 CCNL 21.5.2018

- 1. Per Specifiche Responsabilità ai sensi dell'art. 70 qinques comma 1 del CCNL 21.5.2018 si intendono le seguenti attività:
 - Coordinamento di attività di unità operative semplici o complesse, di squadre di operai o di gruppi di lavoro, appositamente individuati, di inferiore categoria, con possibilità di rotazione dei dipendenti.
- 2. Il compenso per l'esercizio delle responsabilità fino a max € 3.000,00 è determinato in relazione alle seguenti variabili:
 - Grado di Complessità: 33%
 - Grado di complessità Giuridica: valore 1/3 del 33%
 - Grado di complessità Tecnica: valore 1/3 del 33%
 - Grado di complessità Gestionale valore 1/3 del 33%
 - Complessità direzionali organizzative: 33%
 - Responsabilità organizzativa: valore 1/6 del 33%;
 - Complessità incarico tecnico organizzativo: valore 1/6 del 33%;
 - Grado relazioni esterne: valore 1/6 del 33%;
 - Grado relazioni interne: valore 1/6 del 33%;
 - Innovazione e sviluppo: valore 1/6 del 33%;
 - Attività di studio e ricerca: valore 1/6 del 33%;
 - Responsabilità: 33%
 - Responsabilità Economica: valore 1/3 del 33%;
 - Responsabilità Amministrativa: valore 1/3 del 33%;
 - Strategicità: valore 1/3 del 33%;
- 3. L'Ente propone annualmente, all'atto della ripartizione del Fondo, il Budget da assegnare alle specifiche responsabilità. L'individuazione e l'attribuzione della specifica responsabilità deve tener conto delle attività d'istituto attribuibili e/o comunque ascrivibili alla categoria di appartenenza. Le specifiche responsabilità non sono generalizzate e non coincidono con la attribuzione della responsabilità di procedimento.
- 4. L'attribuzione dei compiti di cui al presente articolo, è di competenza del Funzionario, sentito il Segretario Generale, mediante Decreto di nomina motivato. Tale provvedimento sarà trasmesso in copia all'ufficio del personale per l'attribuzione dei compensi. Nel decreto di nomina il responsabile del

for lley

2/1

servizio provvederà a specificare, oltre ai compiti assegnati, anche il valore atteso nell'esercizio della responsabilità di cui trattasi, ovvero la qualità attesa nell'esercizio della predetta responsabilità. L'attribuzione della specifica responsabilità è preceduta da una conferenza delle Posizioni Organizzative, finalizzata alla individuazione nominale degli aventi titolo alla indennità prevista nel presente articolo. Il Funzionario verifica al termine di ogni anno, prima dell'eventuale rinnovo dell'incarico, il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.

- 5. La graduazione delle specifiche responsabilità viene determinata mediante i criteri di cui al comma 2, dalla conferenza dei funzionari.
- 6. La misura della indennità di cui trattasi verrà determinata mediante l'utilizzo del seguente modello di ripartizione:
 - a. determinazione del budget;
 - b. ripartizione del budget in modo proporzionale rispetto all'indennità massima di € 3.000,00 e non inferiore ad € 500,00;
 - c. in caso di superamento del budget previsto, riassegnazione in modo proporzionale in base al punteggio ottenuto.

Art. 13 – Specifiche responsabilità art. 70 qinques c. 2 CCNL 21.5.2018

- L'indennità di Specifiche Responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinques comma 2 è finalizzata a compensare le specifiche responsabilità, attribuite con atto formale degli Enti, e derivanti dalle qualifiche di:
 - ufficiale di stato civile, anagrafe e ufficiale elettorale;
 - responsabile dei tributi per quanto riguarda le responsabilità stabilite dalle leggi;

Compensare altresì i compiti di responsabilità affidati:

- all'economo;
- addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;
- agli archivisti informatici(1);
- ai formatori professionali;
- Compensare le specifiche responsabilità:
- derivanti dalle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
- al personale addetto ai servizi di protezione civile
- 2. L'importo fino € 300,00 non è cumulabile con l'indennità prevista per le specifiche responsabilità di cui all'art. 12 se erogata con la stessa motivazione.
- 3. L'indennità fino a € 300,00 prevista per le finalità di cui al comma 1 non è cumulabile tra le fattispecie descritte nello stesso comma.

Si considera "archivista informatico" il personale che, munito di una password individuale di accesso al sistema informatico preventivamente autorizzata, gestisce un archivio centralizzato dell'Amministrazione, intendendo per gestione l'attività di inserimento/ modifica/ cancellazione dati, escludendo, in tal senso, la sola attività di visualizzazione dei dati contenuti nell'archivio. Tali archivi informatici devono risultare censiti nel Documento Programmatico della Sicurezza, richiesto dalla vigente normativa sulla privacy.

Mees

- 4. L'individuazione del personale avente diritto alla predetta indennità avverrà con provvedimento del Dirigente, previa verifica da parte dello stesso della sussistenza o meno delle condizioni di cui sopra e delle risorse all'interno del fondo di produttività, sentito il Segretario Generale. Tale provvedimento sarà trasmesso in copia all'ufficio del personale per l'attribuzione dei compensi.
- 5. La misura della indennità verrà determinata suddividendo il budget, definito annualmente tra le parti, in modo proporzionale rispetto all'indennità massima di € 300,00.
- 6. La misura dell'indennità finalizzata a compensare i compiti di responsabilità affidati all'economo, è stabilita in € 200,00.

Art. 14 - Indennità di funzione Polizia

- 1. Ai sensi dell'art. 56 sexies del CCNL 21.5.2018 si intendono le seguenti attività:
 - Coordinamento di funzioni e servizi in capo al settore in caso di assenza o impedimento del responsabile di posizione organizzativa superiore ai 2 mesi (sono escluse le assenze equiparate a servizio reso).
 - Coordinamento e controllo di attività specifiche di Polizia Locale, con possibilità di rotazione.
- 2. Il compenso per l'esercizio delle responsabilità fino a € 3.000,00 è determinato in relazione al grado rivestito e alle seguenti variabili:
 - Grado di Complessità: 25%
 - Grado di complessità Giuridica: valore 1/3 del 25%
 - Grado di complessità Tecnica: valore 1/3 del 25%
 - Grado di complessità Gestionale valore 1/3 del 25%
 - Complessità direzionali organizzative: 25%
 - Responsabilità organizzativa: valore 1/6 del 25%;
 - Complessità incarico tecnico organizzativo: valore 1/6 del 25%;
 - Grado relazioni esterne: valore 1/6 del 25%;
 - Grado relazioni interne: valore 1/6 del 25%;
 - Innovazione e sviluppo: valore 1/6 del 25%;
 - Attività di studio e ricerca: valore 1/6 del 25%;
 - Responsabilità e grado rivestito: 25%
 - Responsabilità Economica: valore 1/4 del 25%;
 - Responsabilità Amministrativa: valore 1/4 del 25%;
 - Strategicità: valore 1/4 del 25%;
 - Grado rivestito: valore ¼ del 25%
 - Peculiarità del territorio/organizzative: 25%
 - Dimensionali: valore 1/4 del 25%;
 - Istituzionali: valore 1/4 del 25%;
 - Sociali: valore 1/4 del 25%;
 - Ambientali: valore 1/4 del 25%;

Meers of

or Alg

- 3. L'Ente propone annualmente, all'atto della ripartizione del Fondo, il Budget da assegnare all'indennità di funzione. L'individuazione e l'attribuzione deve tener conto delle attività d'istituto attribuibili e/o comunque ascrivibili alla categoria di appartenenza. Le indennità di funzione non sono generalizzate e non coincidono con l'attribuzione della responsabilità di procedimento.
- 4. L'attribuzione dei compiti di cui al presente articolo, è di competenza del Funzionario della Polizia Locale, sentito il Segretario Generale, mediante Decreto di nomina. Tale provvedimento sarà trasmesso in copia all'ufficio del personale per l'attribuzione dei compensi. Nel decreto di nomina il responsabile del servizio provvederà a specificare, oltre ai compiti assegnati, anche il valore atteso nell'esercizio della responsabilità di cui trattasi, ovvero la qualità attesa nell'esercizio della predetta responsabilità. L'attribuzione della indennità di funzione è preceduta da una conferenza dei Responsabili finalizzata alla individuazione nominale degli aventi titolo alla indennità prevista nel presente articolo e nell'articolo 12. Il Funzionario verifica al termine di ogni anno, prima dell'eventuale rinnovo dell'incarico, il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
- 5. La graduazione delle specifiche responsabilità viene determinata mediante i criteri di cui al comma 2, dalla Conferenza dei Responsabili.
- 6. La misura della indennità di cui trattasi verrà determinata mediante l'utilizzo del seguente modello di ripartizione:
 - a. determinazione del budget;
 - b. ripartizione del budget in modo proporzionale rispetto all'indennità massima di € 3.000,00;
 - c. in caso di superamento del budget previsto, riassegnazione in modo proporzionale in base al punteggio ottenuto.

Art. 15 – Indennità di servizio esterno Polizia Locale

- 1. Ai sensi dell'art. 56 quinques del CCNL 21.5.2018 al personale della polizia locale compete una indennità giornaliera, per lo svolgimento di prestazioni in servizi esterni, per almeno 3 ore. Per tale indennità è previsto il seguente importo giornaliero:
 - Attività di pattugliamento in auto/moto/appiedato € 1,50:
- 2. L'individuazione del personale avente diritto alla predetta indennità avverrà con provvedimento del Funzionario del Settore Polizia Locale, sentito il Segretario Comunale e con la verifica della previsione delle risorse economiche nel fondo di produttività. Il provvedimento sarà trasmesso in copia all'ufficio del personale per l'attribuzione dei compensi, alla Rsu e alle OO.SS.
- 3. L'indennità giornaliera maturata viene erogata, sempre a consuntivo e su attestazione del Funzionario.

Art. 16 - Turno

- 1. In applicazione di tale indennità si rimanda a quanto stabilito nel CCNL 21.05.2018 art. 23.
- 2. I turni, in ossequio all'art. 23 del CCNL 21/05/2018, sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni giornaliere di lavoro distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata delle turnazioni effettuate in orario antimeridiano,

A

My x

for Mees

pr A

pomeridiano e notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'Ente. L'indennità di turno, che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, sarà corrisposta – solo per i periodi di effettiva prestazione di lavoro in turno – ai dipendenti che sono assegnati ai seguenti servizi:

- Polizia Municipale
- Asilo Nido
- Casa di Riposo

Art. 17 - Reperibilità

1. In applicazione di tale indennità si rimanda a quanto stabilito nel CCNL 21.05.2018 art. 24.

Art. 18 - Indennità per il personale dell'asilo nido comunale - Nido estivo

- 1. Al personale dell'Asilo Nido comunale "Arcobaleno", vengono erogate delle somme per le attività relative al "nido estivo" ovvero per il periodo di apertura agli utenti del servizio oltre le settimane previste dai contratti di lavoro vigenti (dalla 43^ settimana).
- 2. Le parti concordano di determinare annualmente la misura dell'indennità, in sede di costituzione del fondo risorse decentrate.

Art. 19 - Messi Notificatori

1. Viene prevista una quota del 50% del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziati sul fondo di cui all'art. 67 comma 3, lettera f), per l'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori.

Art. 20 - Premi correlati alla performance organizzativa

- La performance collettiva, di cui all'art. 8 del D.lgs 150/2009, è correlata al conseguimento di specifici
 risultati e/o obiettivi assegnati dall'ente ad un gruppo o a una struttura, con la individuazione di uno
 specifico finanziamento definito o in sede di indirizzo da parte della Giunta Comunale nel caso delle
 risorse variabili ai sensi dell'art. 67 comma 3 o in sede di contrattazione integrativa nel caso di altre
 risorse.
- 2. Le percentuali di coinvolgimento dei dipendenti, stabilite nella scheda dell'obiettivo contenuta all'interno del Piano Performance, definirà la quota spettante al singolo dipendente. La percentuale potrà essere rivista a consuntivo sullo stato di attuazione dello stesso. La distribuzione della performance collettiva è subordinata al superamento dell'obiettivo a cui le risorse sono collegate. Il premio verrà erogato solo se l'obiettivo sarà raggiunto in sede di Relazione della Performance almeno al 60% e solamente se la performance individuale supera il 70%. Le somme destinate al raggiungimento dell'obiettivo saranno liquidate:

W Men

- al 100% se la valutazione dell'obiettivo risulterà uguale o superiore al 95%

- ai 100% se la valutazione dell'obiettivo risultera uguale o superiore ai 95%

- in maniera direttamente proporzionale se la valutazione dell'obiettivo risulterà uguale o superiore al 60%.

Art. 21 - Premi correlati alla performance individuale

1. La performance individuale, di cui all'art. 9 del D.lgs 150/2009, è determinata come momento di verifica e di valutazione di ogni singolo lavoratore, da parte della competente Posizione Organizzativa, utilizzando la scheda individuale contenuta nella Metodologia di Valutazione. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'Amministrazione, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

La performance individuale verrà erogata solo se la valutazione individuale risulterà almeno pari al **70%.**

- 2. Tutti i dipendenti dell'Ente, compreso il personale assunto a tempo determinato con un minimo di 9 mesi contrattuali, hanno diritto a partecipare all'erogazione di compensi diretti ad incentivare la performance individuale.
- 3. Il personale assente dal servizio per periodi continuativi superiori ai 6 mesi non partecipa alla performance individuale, fatto salvo l'applicazione della legislazione vigente.
- 4. Al personale in servizio a tempo parziale l'erogazione delle risorse di performance individuale sono corrisposte in misura proporzionale in relazione al part-time.
- 5. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno l'ammontare del premio è proporzionato al servizio prestato nel corso dell'anno stesso.
- 6. Non ha diritto alla partecipazione del premio il dipendente che nel corso dell'anno ha ricevuto due o più provvedimenti disciplinari con sanzione superiore al richiamo scritto.
- 7. Al fine di definire la quota spettante viene effettuata una quantificazione del numero complessivo dei dipendenti dell'Ente, esclusi i titolari di P.O., considerando proporzionalmente alla durata eventuali prestazioni part-time o assunzione o cessazione in corso d'anno.
- 8. Il budget destinato annualmente alla performance individuale, viene suddiviso per il numero di dipendenti dell'Ente di cui al comma precedente, individuando un budget pro-capite.
- 9. Ai sensi dell'art. 69 del CCNL 21/05/2018 il 30% di budget è attribuito alla maggiorazione del premio individuale. Viene stabilita annualmente la quota percentuale del personale di tale maggiorazione, ai dipendenti partecipanti al premio della performance individuale.
- 10. Per ogni dipendente in base alla valutazione individuale il premio viene così suddiviso:
 - Valutazioni uguali o superiori al 95%: 100% del budget individuale;
 - Valutazione tra il **70% e il 94,99%:** distribuzione direttamente proporzionale rispetto al punteggio attribuito;

Ju W Illen

Valutazione inferiore al 70%: nessuna distribuzione di produttività.

oh A

Art. 22 - Compensi relativi ad attività e prestazioni connesse a specifiche disposizioni di legge

Le Parti concordano che gli incentivi previsti dalla norme di Legge, sono attribuiti sulla base dei criteri
e delle modalità stabilite in apposito accordo definito in sede di Contrattazione Decentrata e sulla base
dei Regolamenti Comunali in materia di compensi previsti dalla Legge.

Art. 23- La valutazione ai fini della Progressione Economica

- Le parti concordano di prevedere, la progressione economica orizzontale per n. 4 unità di personale, con decorrenza al 01/01/2020, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs n. 150 del 2009 (da ultimo, Circolare del Conto annuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 maggio 2019 n. 15).
- 2) Tale ipotesi dispone l'utilizzo di quota parte delle risorse certe e stabili del fondo risorse decentrate anno 2020, pari ad € 3.300,00, per il finanziamento delle progressioni economiche con decorrenza economica 01/01/2020 e giuridica 31/12/2019.
- 3) Le progressioni economiche orizzontali, riconosciute selettivamente mediante apposito bando di selezione a domanda individuale ai sensi e s.m.i. verranno assegnate nel limite dello stanziamento pari ad € 3.300,00 per il passaggio del personale avente diritto, utilizzando i medesimi criteri già concertati per l'anno 2015.
- 4) Le parti si impegnano a contrattare i criteri per l'attribuzione della progressione economica, per l'anno 2021, con apposito regolamento, qualora si ravvisi la sussistenza dei presupposti per attivarla.

Art. 24 -Servizio Mensa/Buoni Pasto

- L'Ente, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, può istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46 del CCNL 14.9.2000 e nei limiti previsti dal CCNL biennio economico 2004-2005, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi o ticket da consumare presso esercizi convenzionati.
- 2. Così come previsto dall'art. 13 CCNL 9.5.2006 per l'area della vigilanza, è possibile fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche alla fine di ciascun turno di lavoro. Le suddette situazioni dovranno essere analiticamente e individualmente attestate dal titolare di P.O. del Servizio competente.

Art. 25 - Telelavoro.

1. Il Comune di Leini, previa informazione ed esperite le procedure previste dal sistema delle relazioni sindacali, può definire progetti di telelavoro con le modalità stabilite dall'art. 3 DPR 8/3/99 n. 70.

Mun Mey W

Art. 26- Criteri relativi alla Formazione

- 1. E' destinata annualmente una quota alla formazione del personale, da definire in riferimento alla normativa nazionale.
- 2. La formazione dovrà nel tempo riguardare il più possibile tutto il personale dipendente e dovrà essere effettuata una programmazione suddivisa per funzioni e obiettivi e finalizzata:
 - a fornire strumenti normativi, comportamentali e tecnici per lo svolgimento della propria attività lavorativa e per un miglioramento della propria professionalità;
 - a favorire i processi di innovazione delle procedure e dell'integrazione tra i servizi;
- 3. E' considerata formazione l'attività di apprendimento svolta presso l'Ente o presso Agenzie formative purché essa abbia sempre come esito finale un documento che attesti la frequenza al percorso formativo, e, ove concordato, anche una valutazione dell'apprendimento attraverso il superamento di una prova finale.
- 4. L'individuazione delle competenze alle quali riferire sia la formazione delle professionalità sia la valutazione delle prestazioni è una responsabilità di tipo dirigenziale, essendo infatti compito dell'Ente identificare quelle che sono le competenze chiave, in termini di conoscenze e capacità, coerenti con i valori e gli obiettivi di sviluppo previsti nel programma politico. Ogni Dirigente si impegna ad elaborare di un elenco di competenze relative a ciascun profilo di ruolo/posizione.

Art. 27 – Fondo di assistenza e previdenza della Polizia Locale.

- 1. Per tutto il personale appartenente al corpo di Polizia Locale è stato definito un apposito Regolamento di un Fondo di Assistenza e Previdenza.
- 2. L'Amministrazione comunale destina, annualmente, le risorse al suddetto scopo finanziate coi proventi dell'Art. 208 Comma 2 Lett. A) del Decreto Legislativo N.285 del 1992, nel rispetto della normativa vigente.
- 3. La gestione di tali risorse compete agli organismi di cui all'articolo precedente.
- 4. Si prevede un accordo complementare per il biennio 2020/2021 e si prevede che i budget siano così ripartiti:
 - per l'anno 2020 un aumento € 100,00 cadauno;
 - per l'anno 2021 un ulteriore aumento di € 100,00 cadauno, rispetto a quanto già riconosciuto.

Le parti si impegnano a ridiscutere annualmente i presupposti di applicazione dell'istituto e, solo nel caso in cui questi siano migliorativi, rispetto alle condizioni attuali di applicazione, si può prevedere un eventuale incremento.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECCEDENZA DEL PERSONALE

Art. 28 - Eccedenza di Personale

1. Qualora in sede di attuazione dei processi di redistribuzione delle competenze fra i diversi livelli istituzionali, ovvero per effetto di ristrutturazioni od esternalizzazioni, dovessero verificarsi situazioni di eccedenza di personale, l'Amministrazione, prima di attuare le disposizioni previste dall'art. 33 del D. Jund Illeer

Lgs 165/2001, verificherà tutte le possibilità che consentano di utilizzare detto personale in strutture diverse, anche attraverso mutamento del profilo professionale, tenendo conto della programmazione del fabbisogno di personale ed in quanto compatibile con le esigenze di servizio.

TITOLO VII - PREVENZIONE, SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Art. 29 - Prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro

- 1. L'Amministrazione applica quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in base alle indicazioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'Ente, che l'Amministrazione si impegna a comunicare ai dipendenti.
- 2. L'Amministrazione provvede ad organizzare, di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'Ente, le attività formative in materia di salute e sicurezza.
- 3. In accordo e con la collaborazione del RLS e R.S.U, vanno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature o degli impianti.
- 4. Vanno altresì predisposte opportune iniziative per facilitare le attività di dipendenti disabili e l'applicazione delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 30 – Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

- Le parti concordano sull'esigenza di prevenire e contrastare attivamente il fenomeno del mobbing, di incentivare Politiche di Pari Opportunità e di dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 21 della L. 183 del 4/11/2010.
- 2. Il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing ha sede presso la sede dell'Ente.
- 3. Tenuto conto della trasversalità delle materie oggetto delle competenze del CUG, al fine di favorire il coinvolgimento di tutti/e i/le dipendenti pubblici, è costituito un unico CUG che includa rappresentanze di tutto il personale appartenente all'amministrazione (dirigente e non dirigente).
 - I rappresentanti dell'Ente sono nominati dal Sindaco.
- 4. A titolo esemplificativo, il CUG esercita i compiti di seguito seguenti indicati:
 - Propositivi su:
 - predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul Lavoro tra uomini e donne;
 - -promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
 - temi che rientrino nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
 - iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riquardo;

9

- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche mobbing nell'amministrazione pubblica di appartenenza.
- Consultivi, formulando pareri su:
- progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale,
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.
- Di verifica su:
- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro mobbing;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.
- 5. L'Amministrazione favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. Il Comitato adotta un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta.
- 6. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico: per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
- 7. Il Piano delle Azioni Positive, per il triennio 2019/2021, è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 99 del 09/04/2019.

Art. 31 - Tutela della Privacy

 Nell'ambito della raccolta e dell'utilizzo dei dati personali relativi alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative del personale dipendente l'Ente, le OO.SS. e la RSU si impegnano ad osservare un'adeguata tutela della riservatezza richiamandosi ai principi fissati dalla D.Lgs.n.196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e il regolamento Ue 679/2016.

Jan Jan

A Mu

Meen of

Jh /

TITOLO VIII - MONITORAGGIO E VERIFICHE

Art. 32- Monitoraggio e verifiche

1. Allo scopo di una costante verifica dell'applicazione del contratto e del raggiungimento dei risultati previsti, le Parti che hanno sottoscritto il presente CCDI si incontreranno annualmente, entro il 30 settembre, su richiesta di una delle parti.

Art. 33 - Norme finali

- 1. Il presente Contratto Integrativo sostituisce i precedenti contratti decentrati aziendali. Copia del presente CCDI verrà distribuito a ciascun dipendente.
- 2. Dopo il primo anno di attuazione, le parti concordano di verificare l'applicazione del presente contratto decentrato integrativo.

Leini,17/12/2019

DELEGAZIONE TRA	TTANTE DI PARTE PUBBLICA:	FIRMA
1. Presidente	Diana VERNEAU	Through uner
2. Componente	Loredana BONZANO	Jum

DELEGAZIONE TRA	TTANTE DI PARTE SINDACALE:	
SIGLA	NOME E COGNOME	FIRMA
1. <i>C.G.I.L.</i> – <i>FP</i>	Vittorio MECCA	Olthous Morey
2. <i>C.I.S.L FP</i>	Riccardo NEGRINO	pul //el
3. U.I.L. – F.P.	Renato BUA	M

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE:	FIRMA
Antonino ANGILERI	Judiply
Angelo BRESCIA	Maur 1
Rosa LA VECCHIA	M
Antonietta PORCELLI	Ole
Davide TEDOLDI	Xarle (ell

Appendice all'art. 23 – Valutazione ai fini della Progressione Economica (ALLEGATO AL CCDI 2019/2021)

Fermo restando i criteri già concertati ed approvati per l'anno 2015, che devono essere posseduti alla data del 31/12/2019, per partecipare alla progressione economica orizzontale, con decorrenza 01/01/2020, le parti stabiliscono che potranno accedere alla selezione, i soli dipendenti che non ne abbiano beneficiato nel triennio 2016/2018.

Leini, 17/12/2019

□ Delegazione Trattante di parte pubblica:

Ruolo	Nominativo	FIRMA
1. Presidente	Diana VERNEAU	Moudemay
2. Componente	Loredana BONZANO	from

□ Delegazione di parte sindacale:

Sigla	Nominativo	FIRMA
CGIL	Vittorio MECCA	attorio Mare
CISL	Riccardo NEGRINO	M
UIL	Renato BUA	

□ Rappresentanze Sindacali Unitarie:

Nome	Cognome	FIRMA
Antonino	ANGILERI	Strust
Angelo	BRESCIA	Mun
Rosa	LA VECCHIA	RU
Antonietta	PORCELLI	Ol
Davide	TEDOLDI	Karle Celli

